

Allegato "B" al rep. 2246 racc.1811

CITTÀ DI NUORO
Provincia di Nuoro

**STATUTO
È-COMUNE S.R.L.**

Statuto approvato con deli-
bera di Consiglio Comunale
n° 22 del 25.07.2018

INDICE

art. 1 - Denominazione
art. 2 - Sede Sociale
art. 3 - Oggetto
art. 4 - Scopo
art. 5 - Durata
art. 6 - Controllo analogo
art. 7 - Poteri di controllo in house
art. 8 - Poteri di controllo interni ulteriori
art. 9 - Rapporti sociali
art. 10 - Capitale sociale
art. 11 - Dotazione di base e incrementi
art. 12 - Diritti dei soci
art. 13 - Assunzione di partecipazioni
art. 14 - Risultanze sociali e scritture contabili
art. 15 - Alienazione delle partecipazioni
art. 16 - Diritto di recesso
art. 17 - Esclusione
art. 18 - Liquidazione delle partecipazioni
art. 19 - Assemblea
art. 20 - Convocazione dell'assemblea
art. 21 - Competenze dell'assemblea
art. 22 - Funzionamento dell'assemblea
art. 23 - Amministratori
art. 24 - Attribuzioni e competenze
art. 25 - Poteri, convocazione e sede dell'organo amministrativo
art. 26 - Durata in carica e cessazione
art. 27 - Rappresentanza
art. 28 - Trattamento economico
art. 29 - Personale
art. 30 - Organi di controllo
art. 31 - Scioglimento e liquidazione
art. 32 - Bilancio e utili
art. 33 - Controversie
art. 34 - Rinvio

PARTE PRIMA**NATURA, OGGETTO E FINALITA'****Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata

"È-COMUNE SRL".

La società indica negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante apposita iscrizione presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497bis, comma 2, del codice civile, di essere a capitale interamente pubblico.

Articolo 2 - Sede Sociale

La società ha sede legale nel Comune di Nuoro all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

L'assemblea della società può deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del medesimo Comune e istituire, modificare e sopprimere sedi e uffici secondari.

Articolo 3 - Oggetto

La società assume come oggetto sociale lo svolgimento di tutti i servizi pubblici locali di natura ambientale e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del Comune di Nuoro e degli eventuali ulteriori Enti pubblici proprietari.

La società opera con particolare riguardo all'espletamento dell'intero ciclo del servizio integrato di igiene pubblica e alla gestione dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali avviati allo smaltimento.

Potrà, inoltre, assumere e dare esecuzione alle seguenti attività:

a) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, extraurbani e assimilati;

b) servizi di pulizia, spazzamento e decoro di strade, marciapiedi e aree limitrofe sia di natura ordinaria che straordinaria in relazione ad eventi climatici stagionali e/o eccezionali quali nevicate, intasamenti e/o allagamenti ovvero da proliferazione di erbe/arbusti e/o da caduta di foglie, rami e simili in conseguenza di vento, pioggia e freddo nonché il trasporto, smaltimento e trattamento dei relativi materiali di risulta;

c) interventi di manutenzione del verde pubblico e di arredo urbano nonché il trasporto, smaltimento e trattamento dei relativi materiali di risulta;

d) servizio di recupero dei rifiuti riciclabili compreso lo stoccaggio e tutte le fasi di trasformazione mediante appositi impianti, confezionamento e commercializzazione;

e) gestione degli impianti di trattamento delle frazioni provenienti dalla raccolta e trattamento di cui ai punti a) e b) e c);

f) gestione di impianti di depurazione, trattamento dei reflui, dei rifiuti di risulta del processo di depurazione e lo-

ro dismissione;

g) gestione di stabilimenti igienici sia fissi che mobili;

h) raccolta e monitoraggio di dati economici, finanziari e amministrativi connessi ai servizi e alle attività della società e dei soci;

i) studio, monitoraggio e collaborazione finalizzata al controllo del territorio destinatario dei servizi di cui sopra al fine di agevolare la diminuzione dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, l'utilizzo corretto dei cestini stradali e l'incremento della percentuale delle raccolte differenziate;

l) formazione lavoro in campo ambientale.

La società può assumere le funzioni di stazione appaltante e/o di soggetto concedente ovvero compiere le attività industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di garanzia funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui sopra ed in coerenza con l'articolo 4) che segue.

Articolo 4 - Scopo

La società ha quale scopo la produzione di un servizio di interesse generale qual'è il servizio di igiene urbana e l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'assolvimento delle funzioni proprie del Comune di Nuoro e degli eventuali Enti pubblici proprietari oltreché il perseguimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (unitamente al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), delle finalità istituzionali proprie degli stessi soggetti.

Oltre l'ottanta per cento delle attività sociali sono effettuate dalla società nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Nuoro e dagli eventuali ulteriori Enti pubblici proprietari o da altre persone giuridiche controllate dai soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In ogni caso l'attività prevalente della società deve essere circoscritta all'ambito territoriale degli Enti pubblici soci.

In coerenza con quanto sopra la società opera in via prevalente nei confronti degli Enti pubblici soci sulla base di specifici contratti di servizio appositamente stipulati.

L'eventuale svolgimento di attività sociali ulteriori rese dalla società, pur nei limiti consentiti ma al di fuori dei compiti ad essa affidati dal Comune di Nuoro e dagli eventuali Enti pubblici proprietari o da altre persone giuridiche controllate dai soci, è soggetto ad un sistema di contabilità separata e differenziata per ciascuna attività.

Articolo 5 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Controllo Analogo

Il Comune di Nuoro e gli eventuali Enti pubblici proprietari esercitano sulla società un controllo - preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi tale da porre concretamente in essere un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

Il controllo analogo deve essere garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per i soci di incidere sulla organizzazione e sul dimensionamento dei servizi.

In presenza di una pluralità di soci il controllo può essere esercitato anche in modo congiunto.

Il controllo analogo può essere esercitato attraverso una persona giuridica diversa dall'amministrazione partecipante al capitale sociale, a sua volta controllata, secondo le modalità indicate dai commi che precedono.

In ogni caso i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali la cui scadenza può avere una durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341bis, primo comma, del codice civile.

La sottoscrizione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali è soggetta alla preventiva deliberazione del consiglio comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 9 comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 7 - Poteri di controllo in house

Il Comune di Nuoro e gli eventuali Enti pubblici proprietari sono dotati di poteri di direzione, di ispezione, di nomina e di veto idonei a determinare un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società assicurando a tal fine un controllo effettivo, funzionale e strutturale.

Le principali delibere di competenza dell'organo di gestione e di amministrazione della società sono previamente e periodicamente sottoposte al potere autorizzatorio dell'assemblea. Il medesimo organo ha l'obbligo di fornire all'assemblea e ai soci i report necessari affinché essi effettuino un controllo permanente e permeante sulle attività sociali.

I soci esercitano concreti poteri di ingerenza, indirizzo e vigilanza superiori a quelli tipici del diritto societario e tali da limitare in modo determinante i residuali poteri degli organi di gestione e amministrazione della società ed al contempo assicurando, se del caso attraverso specifici patti parasociali:

a) una periodica revisione della organizzazione aziendale al fine di verificarne la coerenza con i servizi affidati e con le finalità statutarie;

b) una periodica riqualificazione e rimodulazione degli assetti della governance aziendale con riferimento ai principi della adeguatezza organizzativa e della complessiva sostenibilità finanziaria;

c) una periodica analisi dei processi organizzativi e degli standard tecnici e prestazionali in rapporto al dimensionamento complessivo dei servizi erogati.

L'attività di controllo, realizzabile anche attraverso il sistema del confronto periodico e/o la preventiva approvazione, interviene soprattutto nelle seguenti fasi gestionali:

a) deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e/o comunque di rilevanza strategica;

b) razionalizzazione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi;

c) individuazione di misure per il contenimento dei costi generali;

d) programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;

e) programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale;

f) predisposizione e modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;

g) programmazione annuale e triennale delle procedure di affidamento di ogni genere;

h) attribuzione degli atti di affidamento ed in genere degli atti di adozione di provvedimenti di spesa, acquisti e alienazioni (anche di tipo patrimoniale) di importo superiore a euro 40.000 (quarantamila).

Le assunzioni di qualsiasi tipologia di lavoratori a tempo pieno, parziale, con forme di contratto stabile, occasione e/o autonomo sono sempre subordinate alla previa autorizzazione da parte dell'assemblea.

Articolo 8 - Poteri di controllo interni ulteriori

Al fine di strutturare un sistema di controlli da parte del socio sull'andamento amministrativo, sulla regolarità contabile e sulla adeguatezza tecnico-organizzativa della società, nonché a garanzia della legittimità e correttezza della organizzazione aziendale, sono previsti gli ulteriori seguenti controlli interni:

a) un controllo preventivo e autorizzatorio di budget economici, patrimoniali e finanziari annuali e pluriennali e dei connessi piani industriali, degli investimenti e di sviluppo volti alla programmazione dei servizi da erogare, delle risorse umane e strumentali da impiegare ed alla previsione di eventuali operazioni straordinarie o comunque di rilevante impatto sulla gestione futura;

b) un controllo concomitante sull'attuazione di quanto programmato, tramite l'analisi di adeguati report e di conseguenti momenti formali di confronto, verifica e dialogo collaborativo, al fine di valutare anche la necessità di interventi correttivi in corso di esercizio;

c) un controllo a consuntivo e valutazione ex post tramite idonea documentazione integrativa di quanto già previsto in seno al bilancio d'esercizio in grado di garantire un adeguato livello di attendibilità rispetto a quanto programmato e, dunque, in grado di segnalare le performance aziendali e quelle del centro decisionale della società, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Tali controlli interni possono essere esercitati direttamente dai soci, eventualmente organizzati in forma di coordinamento, ove possibile con l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in ottemperanza alle previsioni di legge espressamente dettate in relazione alle società partecipate dagli Enti locali secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli Enti pubblici soci in qualunque momento possono esercitare poteri di vigilanza ovvero procedere a controlli diretti sulle attività svolte, sulla qualità dei servizi espletati e sul gradimento delle operazioni compiute anche attraverso accesso diretto negli stabilimenti sociali.

Il Comune di Nuoro e gli eventuali Enti pubblici proprietari partecipano alla definizione delle strategie sociali, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi, accertano la sussistenza della qualità del servizio ed assicurano il controllo, anche ispettivo, sulla gestione aziendale e sul bilancio.

Articolo 9 - Rapporti sociali

L'affidamento di servizi e di attività da parte del Comune di Nuoro e degli Enti proprietari avviene, previa deliberazione del competente organo, attraverso appositi strumenti convenzionali che regolano i reciproci rapporti tra la società i soci.

Il Comune di Nuoro e gli eventuali Enti pubblici proprietari esercitano il controllo analogo individuando nelle convenzioni un proprio organo o ufficio interno, eventualmente organizzato in forma di coordinamento, che assume il ruolo di referente per tutti i rapporti intercorrenti tra la società e l'ente affidante.

L'organo o ufficio interno esercita i poteri di verifica, controllo e monitoraggio e corretta interpretazione dei contenuti dell'atto convenzionale e segnala tempestivamente ai soci eventuali inadempimenti o scostamenti dalle direttive, dagli atti di indirizzo e, più in generale, da tutte le disposizioni impartite.

L'organo o ufficio interno coordina tutte le attività volte a garantire l'effettivo espletamento del controllo analogo nonché lo svolgimento dell'alta sorveglianza sui servizi.

L'organo interno ha diritto di accedere alla sede e agli stabilimenti sociali e di visionare e/o di avere copia di tutti gli atti di gestione entro ventiquattro ore ed anche a semplice richiesta orale.

PARTE SECONDA

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 10 - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in euro 100.000,00 (centomila/00).

Possono formare oggetto di conferimenti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi i beni in natura.

Nel rispetto della legislazione vigente e del presente statuto la società può, attraverso apposita delibera di aumento, disporre un incremento del capitale sociale ovvero l'acquisizione di ulteriori patrimoni anche se destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447bis e seguenti del codice civile.

Nel caso di incremento del capitale sociale ai soci spetta un diritto di prelazione in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già posseduta.

Il socio contrario all'aumento di capitale ha facoltà di recesso secondo le disposizioni del codice civile e del presente statuto.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

Articolo 11 - Dotazione di base e incrementi

La prima dotazione iniziale della società è di proprietà esclusiva del Comune di Nuoro.

Il socio fondatore, previa deliberazione da parte del consiglio comunale assunta a maggioranza dei propri componenti, può disporre la cessione di una percentuale massima del 49% della quota di partecipazione in favore di altri soggetti pubblici ricadenti all'interno dei confini territoriali della provincia di Nuoro e/o di province limitrofe.

La partecipazione al capitale sociale del Comune di Nuoro non può essere ridotta al di sotto della soglia del 51%.

La società non ammette alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Sulla quota di partecipazione è vietato costituire diritti reali o personali di godimento e di garanzia a qualsiasi titolo, a favore di terzi non soci in ragione della natura tassativamente pubblica della compagine sociale. Analogamente, non sono trasferibili a terzi estranei alla compagine sociale i diritti di opzione.

Gli atti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui sopra sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e, conseguentemente, non è ammessa la relativa annotazione nel registro imprese della camera di commercio.

Articolo 12 - Diritti dei soci

La quota di partecipazione è individuale, conferisce ai soci eguali diritti, pur nei limiti di cui al comma 2, ed è nominativa e cedibile esclusivamente nel rispetto della legge e nei termini e alle condizioni di cui sopra.

La quota di partecipazione posseduta da ciascuno dei soci at-

tribuisce il diritto di voto e i diritti sociali in misura proporzionale alla medesima quota di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 13 - Assunzione di partecipazioni

La società non può assumere partecipazioni in altre imprese se il contenuto o la misura della stessa si pone in concorrenza e/o in contrasto e/o comporta una modifica dell'oggetto sociale.

La costituzione di nuove società e/o l'acquisizione di nuove partecipazioni in altre società è, comunque, ammessa esclusivamente nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 4.

Art. 14 - Risultanze sociali e scritture contabili

La società assicura la corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili come prescritti dalla legge.

Le risultanze del registro imprese indicano il nominativo, l'entità della quota di partecipazione, i versamenti effettuati, le eventuali variazioni e il domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci e dei soggetti che ricoprono cariche sociali è a tutti gli effetti quello risultante dal registro imprese.

Il trasferimento delle partecipazioni assume effetto nei confronti della società a partire dal momento in cui viene annotato nel registro imprese.

L'iscrizione dell'atto di trasferimento delle quote di partecipazione deve essere tempestivamente comunicato alla società su iniziativa dell'alienante o dell'acquirente previa esibizione e consegna di copia del titolo formale da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito presso il competente registro delle imprese.

Art. 15 - Alienazione delle partecipazioni

Le quote sociali possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente tra Enti pubblici ricompresi nei limiti territoriali della provincia di Nuoro e/o di province limitrofe nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 11.

Nel caso di alienazione di quote di partecipazione a titolo oneroso i soci vantano un diritto di prelazione.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota di partecipazione deve darne tempestiva comunicazione agli altri soci all'indirizzo pec risultante dal registro imprese specificando l'ammontare della partecipazione che intende cedere, il prezzo, le modalità di pagamento e le generalità del cessionario. L'obbligo di comunicazione permane anche nel caso di alienazione gratuita o il cui corrispettivo sia diverso dal denaro.

Il diritto di prelazione può essere fatto valere solo a parità di condizioni e deve essere esercitato non oltre trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione via pec di cui al comma precedente.

La manifestazione di interesse di più soci all'esercizio del

diritto di prelazione comporta la ripartizione tra loro in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno di essi possedute.

La cessione della partecipazione obbliga solidalmente l'alienante e l'acquirente per un periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

La alienazione e l'acquisizione di quote di partecipazione nella società è sempre subordinata al gradimento del socio di maggioranza e all'impegno effettivo del potenziale acquirente di affidare alla società servizi o, comunque, attività rientranti nell'oggetto sociale.

Ogni trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci che, pertanto, possono riscattare le quote dell'acquirente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

Articolo 16 - Diritto di recesso

Il socio può esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi prescritte dagli articoli 2473, primo comma, 2469, secondo comma, e 2497quater del codice civile ovvero nel caso in cui il medesimo socio non abbia prestato il proprio consenso all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi.

Il diritto di recesso non può, comunque, essere esercitato prima del decorso di due anni dalla data di costituzione della società o, se intervenuta successivamente, dalla data di sottoscrizione della partecipazione.

Gli Enti locali proprietari possono esercitare il diritto di recesso nel caso in cui cessi l'affidamento e venga conseguentemente risolto il contratto di servizio o il disciplinare o l'atto negoziale avente natura o funzioni equivalenti, relativi al servizio affidato alla società.

Non è ammesso il recesso parziale o pro quota.

Il socio che intende recedere deve darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione via pec non oltre venti giorni dalla piena conoscenza del fatto che giustifica il recesso.

Il recesso produce effetti a partire dalla data di ricezione della relativa pec da parte della società e di esso deve essere comprovata la specifica annotazione riportata nel registro imprese.

L'organo amministrativo comunica immediatamente agli altri soci sia l'intenzione che l'effettivo esercizio del diritto di recesso da parte del socio nonché l'eventuale valore dovuto dalla società a titolo di liquidazione della quota.

Articolo 17 - Esclusione

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'assemblea nei soli casi previsti dalla legge.

Articolo 18 - Liquidazione delle partecipazioni

In esito al recesso o alla esclusione del socio, la relativa

quota di partecipazione deve essere liquidata secondo la procedura indicata dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che, entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di recesso, non comunichi la sua volontà in ordine alle modalità di rimborso della quota si intende decaduto dai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del codice civile.

PARTE TERZA

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Articolo 19 - Assemblea

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e del capitale sociale e le sue deliberazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile, vincolano tutti gli Enti pubblici proprietari, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria ed è presieduta da un rappresentante dei soci che, una volta assunta la carica, la mantiene sino ad eventuale revoca o alla scadenza del proprio mandato.

Il presidente dell'assemblea è nominato con deliberazione dei soci assunta a maggioranza del capitale sociale e può essere revocato, su richiesta di almeno un terzo dei soci rappresentanti il capitale sociale, con la medesima maggioranza.

In assenza o mancanza del presidente dell'assemblea, la stessa è coordinata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore in possesso della maggiore anzianità di carica.

Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente dell'assemblea nei casi prescritti dalla legge ovvero su richiesta dell'amministratore unico ovvero del presidente del consiglio di amministrazione, ovvero ancora su richiesta dei soci o dei consiglieri di amministrazione in entrambi i casi rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve, comunque, essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e non oltre sei mesi in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile.

La convocazione dell'assemblea avviene con avviso trasmesso ai soci via pec all'indirizzo tempestivamente comunicato ovvero mediante strumenti idonei a dare prova dell'avvenuta conoscenza degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora con un preavviso non inferiore a giorni otto, ovvero non inferiore a giorni due nei casi di straordinaria necessità ed urgenza debitamente documentate.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'art. 2479bis, terzo comma, del codice civile.

In ogni caso la deliberazione s'intende regolarmente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riu-

nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21 - Competenze dell'Assemblea

L'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può adottare regolamenti che disciplinano il concreto funzionamento dell'assemblea stessa, dell'organo di gestione e in genere il concreto svolgimento dell'attività societaria.

Sono riservate all'assemblea le decisioni di cui all'articolo 2479, primo e secondo comma, e dell'articolo 2465, secondo comma, del codice civile oltretutto l'approvazione di eventuali partecipazioni in altre società e ogni questione relativa all'assetto delle quote societarie. Per le modificazioni dello statuto è necessario il voto favorevole dei soci in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea, in coerenza alle previsioni di cui all'art. 7, approva preliminarmente i documenti di programmazione, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione quali la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale e delle assunzioni, l'esternalizzazione di servizi, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori all'importo di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

Il Comune di Nuoro, in armonia con l'art. 78 dello Statuto comunale, e gli eventuali Enti pubblici proprietari, nel rispetto dei rispettivi statuti, nominano e revocano nei modi di legge i membri dell'organo di amministrazione, di gestione e di controllo oltretutto del collegio sindacale determinandone anche il relativo compenso.

L'assemblea delibera, inoltre, su tutti gli argomenti proposti dai soci o dagli amministratori che siano espressione di almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 22 - Funzionamento dell'assemblea

I soci risultanti dal registro imprese hanno diritto di esprimere il voto e l'eventuale consenso sui punti posti all'ordine del giorno.

Il voto di ciascun socio ha una validità direttamente proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta.

Gli Enti locali soci possono partecipare all'assemblea attraverso il proprio legale rappresentante ovvero possono rilasciare delega scritta in favore di altri soci ovvero di altri soggetti non titolari di cariche sociali.

L'assemblea nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle sedute.

Articolo 23 - Amministratori

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo

conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La relativa delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente per il controllo nella Regione Sardegna e alla struttura di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione sono designati dall'assemblea dei soci, salvo che per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei principi di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 2382 del codice civile tra soggetti che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private. Il presidente è indicato dal Comune di Nuoro.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2390 del codice e dalle disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica.

L'attribuzione di deleghe di gestione da parte del consiglio di amministrazione è consentita in favore di un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di vicepresidente è ammessa esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo di amministrazione può procedere alla nomina di direttori, institori e procuratori dotati di specifica e comprovata esperienza nella materia della società pubbliche.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24 - Attribuzioni e competenze

L'organo amministrativo deve improntare la sua attività all'osservanza delle norme di legge e del presente statuto in armonia con le prescrizioni sul funzionamento delle società pubbliche oltretutto con gli indirizzi assunti dall'assemblea e dagli organi deliberativi degli Enti soci.

L'organo di amministrazione, prima di deliberare, informa con adeguato preavviso gli altri organi sociali, fatti salvi i casi di documentata urgenza.

All'organo amministrativo della società compete:

a) la predisposizione del bilancio annuale di previsione sulla gestione con specifica indicazione, attraverso una sezione separata o un elenco allegato, degli obiettivi di programmazione

e dello stato di attuazione degli investimenti;

b) un rapporto tecnico-economico e finanziario a cadenza quadrimestrale da trasmettere entro i successivi trenta giorni ai soci;

c) alla fine di ogni esercizio la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'attenzione dell'assemblea almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa deliberazione ai sensi dell'art. 2429, comma terzo.

Il documento di cui al punto a) deve essere trasmesso entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce all'organo, ufficio o autorità preposto al controllo analogo il quale, entro i successivi venti giorni, può proporre le modifiche e integrazioni ritenute necessarie che l'organo amministrativo sarà tenuto a recepire entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Il testo definitivo del bilancio di previsione è poi sottoposto entro quattro giorni all'assemblea dei soci per la formale approvazione e rappresenta a tutti gli effetti il perimetro in cui l'organo amministrativo è tenuto a sviluppare la conseguente e connessa attività gestoria.

Il bilancio di previsione su iniziativa dell'organo amministrativo ovvero dell'organo, ufficio o autorità per il controllo analogo può eccezionalmente essere variato nel rispetto del procedimento di cui sopra ma con i termini dimezzati.

L'organo di amministrazione della società deve relazionare almeno trimestralmente al Comune di Nuoro e agli eventuali Enti pubblici proprietari e periodicamente all'assemblea dei soci sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società in coerenza con gli obblighi di cui al precedente punto b).

Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite direttamente dai soci ovvero in sede di controllo analogo.

L'organo di amministrazione può adottare codici di condotta propri ovvero aderire a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina di comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché portatori di interessi legittimi coinvolti nell'attività della società.

L'organo di amministrazione promuove la consultazione e la partecipazione degli Enti pubblici soci e delle organizzazioni della società civile in merito alle principali attività della società favorendo specifici incontri e pubblicizzando l'attività sociale.

L'organo di amministrazione può, inoltre, adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Articolo 25 - Poteri, convocazione e sede dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società nei limiti delle attribuzioni concesse dai soci, dall'assemblea, dalla legge e dal presente statuto.

In presenza del consiglio di amministrazione il presidente convoca la riunione mediante avviso all'indirizzo pec previamente comunicato e concordato con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza debitamente documentata, con un preavviso di almeno due giorni. Di ogni seduta è redatto apposito processo verbale.

L'avviso di convocazione indica sempre l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di mancato preavviso le decisioni sono validamente adottate se, comunque, vengono assunte alla presenza di tutti gli amministratori e degli organi di controllo eventualmente nominati per legge e statuto.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede sociale ovvero presso altra sede eventualmente autorizzata dai soci.

L'intervento del componente o dell'organo legittimamente impedito per documentate ragioni può, eccezionalmente, essere ammesso anche tramite mezzi di videoconferenza o call conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano in tempo reale intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 26 - Durata in carica e cessazione

Il mandato dell'organo amministrativo è rinnovabile e ha una durata triennale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di competenza.

L'eventuale rinnovo nella carica è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta dal designato nell'esercizio del precedente mandato.

La cessazione dell'organo di amministrazione deve essere comunicata senza indugio ai soci e ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero organo amministrativo ed i restanti consiglieri non possono compiere operazioni che eccedano l'ordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo è ricostituito entro trenta giorni mediante delibera dell'assemblea.

Articolo 27 - Rappresentanza

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società.

Con l'atto di nomina possono eccezionalmente essere attribuiti

speciali poteri di rappresentanza agli eventuali amministratori delegati, ai procuratori, ai direttori ed institori.

Articolo 28 - Trattamento economico

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli amministratori e dei dipendenti è soggetto ai limiti e alle regole contenute nell'art. 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La determinazione della parte variabile della retribuzione è commisurata ai risultati raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuiti a responsabilità dell'amministratore la parte variabile non può essere corrisposta.

Non è consentito corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali ovvero gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività.

E', comunque, fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Nel caso di risultato economico negativo per tre esercizi la società riduce del trenta per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione, salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Resta fermo quanto prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 secondo cui il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi può rappresentare giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

Articolo 29 - Personale

La società stabilisce con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

L'organo di amministrazione può deliberare la nomina di un direttore generale in possesso di comprovate conoscenze, competenze ed esperienze nelle materie proprie della società. Egli è selezionato mediante le procedure di cui al comma 1 e al designato possono essere delegati poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti delle attribuzioni di legge e di quelle disposte dal presente statuto, dall'assemblea e dall'organo di amministrazione.

Articolo 30 - Organi di controllo

L'assemblea ha facoltà di nominare un sindaco o un collegio sindacale e/o un revisore contabile in ottemperanza alla pre-

scrizioni dell'articolo 2477 del codice civile, salvo che per la prima nomina disposta nell'atto costitutivo.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni e delibera a maggioranza dei suoi componenti. La nomina dei componenti del collegio sindacale è di competenza dell'assemblea, fermo restando il diritto del socio di maggioranza di designare il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre anni e, comunque, la cessazione diviene effettiva dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ed è esercitata da un revisore contabile diverso dai sindaci o, in alternativa, da una società di revisione nominata dall'assemblea.

Il compenso del sindaco, del collegio sindacale e/o del revisore contabile è determinato dall'assemblea.

PARTE QUARTA

CLAUSOLE FINALI

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile e al ricorrere delle circostanze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 32 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a)** il dieci per cento da destinare a riserva legale fino al raggiungimento della percentuale di un quinto del capitale;
- b)** il dieci per cento quale fondo sviluppo nuovi investimenti e/o rinnovo dei beni mobili e immobili secondo quanto previsto dagli atti di programmazione deliberati dall'assemblea;
- c)** il dieci per cento quale fondo per esigenze straordinarie e impreviste;
- d)** il dieci per cento quale fondo per il sostegno alle attività culturali e sociali in materia di tutela dell'ambiente.

La restante parte sarà utilizzata al fine di ridurre l'importo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti determinata dai soci per il successivo anno solare con apposita deliberazione dell'organo consiliare per ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di partecipazione.

Articolo 33 - Controversie

Le controversie sorte tra i soci ovvero tra la società e i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse nei confronti della società o dei soci da parte di amministratori, liquidatori, sindaci revisori e altri organismi di controllo contabile ovvero nei loro confronti da parte della società e dei soci sono devolute alla giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Nuoro.

L'organo di amministrazione assume ogni deliberazione intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché in ordine ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali nonché in merito al contenzioso arbitrale.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge e del codice civile.

In originale firmato

Andrea Soddu

Mauro Scanu

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Nuoro 23 ottobre 2018

Firmato digitalmente: Marco Puggioni Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.